

Lavoratori autonomi in cantiere

La circolare 16/2012

Finalità

- fornire indicazioni operative per l'attività di controllo dei cantieri riguardo all'utilizzo improprio di lavoratori autonomi che operano “*inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici svolgendo, essenzialmente, la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.”*

indici sintomatici di subordinazione

- Gli indici sintomatici che possono far presumere un rapporto di lavoro autonomo non genuino, nelle attività di cantiere, sono essenzialmente tre:
- inadeguatezza della dotazione strumentale;
- monocommittenza;
- inserimento del lavoratore autonomo nell'esecuzione di fasi fondamentali del ciclo lavorativo

inadeguatezza della dotazione strumentale

- la nota suggerisce di accertare:
“il possesso o la disponibilità di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature da cui possa evincersi una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa” escludendo da ogni rilevanza il possesso della cosiddetta attrezzatura minuta, quali secchi, pale picconi ecc...) e suggerisce, a tale scopo, la verifica del registro dei beni ammortizzabili

considerazioni

- Gli ispettori dovrebbero, quindi, accertare non solo la disponibilità della dotazione strumentale acquistata dal lavoratore, ma anche se la stessa sia qualificabile quale “investimento in beni strumentali” e valutarne la consistenza
- non esiste una perfetta simmetria tra i requisiti legali della prestazione resa senza subordinazione e la consistenza dei beni strumentali acquistati dal prestatore.

irrilevanza della disponibilità dei beni strumentali

- il decreto 81/08 impone, al lavoratore autonomo, di “collaborare alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione
- la norma fa alcuna previsione in merito al titolo dal quale deve derivare la “disponibilità di macchine, attrezzature o beni strumentali”

- L'elemento organizzativo-strumentale, fondamentale requisito di idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice", sembra, invece, collocarsi su un livello secondario come requisito del lavoratore autonomo (che si obbliga a compiere l'opera con lavoro prevalentemente proprio) "ai fini dell'affidamento del singolo lavoro"

La monocommittenza

- concetto, ormai, chiarito dall'art. 69/bis del d. lgs. 276/03, recentemente introdotto dal D.L. 92/12:
la durata complessiva delle prestazioni del lavoratore autonomo a favore del medesimo committente, non deve superare gli 8 mesi nel corso di due anni successivi, e il corrispettivo derivante da tali prestazioni non deve superare l' 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dall'autonomo nel corso di due anni consecutivi

commento

- La circolare precisa, però, che **tale elemento**, pur essendo un utile indicatore per verificare la “genuinità” del rapporto di lavoro autonomo, non è dirimente ma **solo una indicazione**, nella ricostruzione ispettiva, **che può utilmente fungere da supporto di altri fattori**, quali la verifica di attività non riconducibili a prestazioni di lavoro autonomo

Attività normalmente non riconducibili a prestazioni autonome .

- Seguendo lo stesso schema, la nota ricostruisce anche i cicli lavorativi all'interno dei quali è facile individuare **mansioni per il cui svolgimento è indispensabile una apposita crono-programmazione che assicuri il necessario coordinamento nell'esecuzione delle diverse fasi dell'opera. I cicli lavorativi indicati, sono, in pratica quelli legati alla realizzazione di opere strutturali:**

I cicli lavorativi indicati:

lavori di sbancamento

- costruzione delle fondamenta
- costruzione di strutture in c.a.;
- costruzione di strutture di sopraelevazione;
- posizionamento di ferri e ponti;

che sono tradizionalmente eseguite da
specifiche categorie di operai previste dal
CCNL edilizia:

- muratori;
- manovali;
- carpentieri;
- ferraiooli;
- operatori di macchine edili.

Attività normalmente riconducibili a prestazioni di natura autonoma

- La circolare individua come tali **le attività che intervengono nella fase finale dell'opera** o in sede di finitura e realizzazione impiantistica:
 - - lavori di idraulica;
 - - lavori di impiantistica elettrica;
 - - posa in opera di rivestimenti;
 - - lavori di restauro architettonico;
 - - montaggio di infissi e controsoffitti.

L' eterodirezione

(assoggettamento della prestazione al potere direttivo e disciplinare del
creditore)

- **In linea di principio**, la complessa soluzione dei problemi qualificatori del rapporto di lavoro non può essere esaurita con i predetti indici, di natura empirica, che la definizione legale di lavoro subordinato nemmeno contempla.
- Gli indici c.d. essenziali, di per sé **qualificanti** per definire la natura subordinata di una prestazione si sostanziano in due aspetti fondamentali :

- **l'esercizio del potere direttivo**, cioè determinazione delle concrete modalità della prestazione che si estrinseca con *l'emanazione di ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione al di là della semplice sovraordinazione o del mero coordinamento (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986).*

- **l'esercizio del potere disciplinare “in funzione dell'esecuzione”** cioè la subordinazione tecnico-funzionale, che si estrinseca con **l'inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale ovvero nel ciclo produttivo aziendale** *con conseguente limitazione della sua autonomia*, tanto da risultare decisivo ai fini qualificatori della prestazione

conclusioni

- Per cui, ogni accertamento che si conclude con la riqualificazione del rapporto di lavoro dovrà, in linea di principio, **necessariamente** aver stabilito la sussistenza della **relazione obbligatoria subordinata definita dall'art. 2094** *“il prestatore di lavoro ha assunto un obbligo di assoggettamento della prestazione al potere direttivo del creditore che lo ha esercitato con specifiche direttive secondo le esigenze mutevoli della propria organizzazione*

La nota, però, ritiene possibile anche una **ricostruzione presuntiva del vincolo di subordinazione** concludendo che ove non emerga una significativa organizzazione aziendale (capitali investiti in beni strumentali) e una evidente situazione di pluricomittenza, il lavoratore autonomo adibito ad attività di: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, conduzione di macchine edili, deve essere considerato subordinato del soggetto utilizzatore, cui saranno anche contestate la violazioni in materia di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione del lavoratore.